Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Agapiou Joséphidès/Commissione e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(Causa T-439/08)

(2008/C 327/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Cipro) (rappresentante: avv. C. Joséphidès)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni della ricorrente:

- annullare la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (in prosieguo: l'«Agenzia») 1º agosto 2008, con cui l'Agenzia, operando sotto il controllo della Commissione, nega alla ricorrente l'accesso, richiesto con lettera del 3 marzo 2008, a taluni documenti del fascicolo n. 07/0122 relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro;
- annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa alla decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nell'ambito del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet;
- condannare l'Agenzia e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente domanda l'annullamento, da una parte, della decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 1º agosto 2008, che le ha negato l'accesso ai documenti relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro e, dall'altra, della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet, in quanto essa raccomanda l'Università di Cipro per l'attribuzione di una sovvenzione per la creazione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia 1° agosto 2008, la ricorrente afferma che l'Agenzia ha violato il suo diritto soggettivo di aver accesso a taluni documenti, quale risulta segnatamente dal principio di trasparenza di cui agli artt. 1, secondo comma, UE e 6 UE, dall'art. 255 CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto il suo nome è stato utilizzato da terzi (l'Università di Cipro) in un fascicolo amministrativo di candidatura al fine di trarne vantaggio, senza il consenso di questa. Ella sostiene di avere il diritto, in queste circostanze, di verificare il contenuto esatto e/o la correttezza dei dati di carattere personale nonché il fine e il contesto in cui ne viene fatto uso.

Inoltre ella obietta che il direttore dell'Agenzia non sarebbe competente a decidere in merito alla sua seconda domanda di accesso ai documenti e che la sua decisione 1º agosto 2008

sarebbe stata adottata in contrasto con il regolamento n. 1049/2001 (¹) nonché con il regolamento interno della Commissione.

Tuttavia, nella misura in cui secondo il Tribunale il direttore dell'Agenzia avrebbe avuto la competenza ad adottare la decisione impugnata, la ricorrente fa valere che questa sarebbe stata presa in violazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1049/2001, in particolare degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 15, n. 1. Secondo la ricorrente l'agenzia avrebbe anche interpretato erroneamente diverse altre disposizioni dello stesso regolamento, in particolare gli artt. 4, n. 4, 4, n. 5, 4, n. 1, lett. b), e 4, n. 2, e avrebbe erroneamente applicato il principio di trasparenza e la nozione di interesse pubblico prevalente. La ricorrente deduce altresì un motivo relativo alla mancanza della motivazione richiesta della decisione impugnata.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore non verificando l'esistenza del consenso della ricorrente all'inserimento dei suoi dati personali nel modulo di candidatura sottoposto alla Commissione dall'Università di Cipro. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto rilevare un'irregolarità sostanziale nel progetto sottoposto e revocare la sua decisione o adottare le altre misure necessarie.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe commesso un errore nell'analisi dei criteri di ammissibilità per la candidatura sottoposta dall'Università di Cipro.

Ricorso proposto il 1º ottobre 2008 — 1-2-3.TV/UAMI — Zweites Deutsches Fernsehen e Televersal Film- und Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

(Causa T-440/08)

(2008/C 327/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e E. Nicolás Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Zweites Deutsches Fernsehen (Mainz, Germania) e Televersal Film- und Fernseh-Produktion GmbH (Amburgo, Germania)

⁽¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145, pag. 43.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) 30 giugno 2008 (procedimento n. R 1076/2007-1); e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «1-2-3.TV» per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41 — domanda n. 3 763 133

Titolari del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Zweites Deutsches Fernsehen e Televersal Film- und Fernseh-Produktion

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo nazionale «1, 2 ODER 3 ZDF-ORF-SFDRS» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto data la diversa impressione complessiva prodotta dagli stessi.

Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione

(Causa T-443/08)

(2008/C 327/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (rappresentante: avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008 in quanto la Commissione vi stabilisce che
 - a) il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto Lipsia/Halle di una

- nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e
- b) tale «aiuto di stato» ammonta a 350 milioni di EUR;
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87,
 n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano le affermazioni, di cui alla prima parte dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def. (C 48/06, ex N 227/06), relativa a misure della Germania in favore della DHL e dell'aeroporto Lipsia/Halle, secondo cui il conferimento di capitale accordato dalla Germania all'aeroporto Lipsia/Halle costituisce un aiuto di stato all'aeroporto e l'importo di tale aiuto ammonta a 350 milioni di FUR

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono sette motivi.

In primo luogo, i ricorrenti affermano che le disposizioni in materia di aiuti di stato non sono applicabili già per il fatto che l'aeroporto, sotto il profilo dell'ampliamento di una infrastruttura aeroportuale regionale, l'aeroporto non costituisce un'impresa ai sensi di tali disposizioni.

In secondo luogo, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH costituirebbe una società statale costituita ad hoc («single purpose vehicle»), organizzata in forma privatistica, e che, pertanto, notoriamente, non verrebbe considerata come destinataria di un aiuto pubblico qualora riceva dallo Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria in quanto nella decisione la Flughafen Leipzig/Halle GmbH verrebbe trattata contemporaneamente come destinataria ed erogatrice di aiuti.

In quarto luogo, l'applicazione degli orientamenti (¹) pubblicati nel 2005 a fatti verificatesi prima della loro pubblicazione contrasterebbe con il principio di non retroattività, con il principio di certezza del diritto, con la tutela del legittimo affidamento e con il principio di uguaglianza. Secondo i ricorrenti sono applicabili unicamente gli orientamenti della Commissione del 1994 (²).

Inoltre, essi affermano che i nuovi orientamenti violano il diritto comunitario primario in quanto essi sono errati nel merito e incongruenti in ragione del fatto che i gestori di aeroporti regionali non hanno qualità di imprenditori. Gli orientamenti del 2005 ricondurrebbero nella sfera di applicazione del diritto in materia di aiuti di stato anche la costruzione di aeroporti mentre tale attività nei precedenti orientamenti del 1994 sarebbe stata espressamente esclusa dall'applicazione del diritto in materia di aiuti di stato. Alla luce del contenuto diametralmente opposto dei vecchi e dei nuovi orientamenti nonché per la mancata abrogazione della normativa del 1994 non sarebbe chiaro come si sia inteso valutare giuridicamente il finanziamento di infrastrutture aeroportuali.